

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1961

Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo

ONOREVOLI SENATORI. — Le aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, determinate nella legge istitutiva (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062) in base a una progressione che partendo dall'1 per cento per il reddito imponibile di lire 3.000 arrivava al 10 per cento per i redditi di un milione ed oltre, vennero maggiorate, durante il periodo bellico, di una speciale addizionale di guerra (legge 25 giugno 1940, n. 800).

Con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, elevato il minimo imponibile a lire 12.000, l'aliquota minima venne fissata nel 2 per cento e la base della progressione modificata in modo da arrivare fino al 75 per cento per i redditi di lire 601.000.000 ed oltre. Elevato in seguito (decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87) il minimo imponibile a lire 60.000, le aliquote subirono un altro ritocco per adeguarle, almeno in parte, al mutato metro monetario e, partendo dal minimo del 2 per cento e rimanendo immutate le punte

massime (per i redditi di lire 10.000.000 ed oltre) si andava fino al 35,479 per cento per i redditi di soli 5.000.000.

Con l'articolo 17 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, le aliquote di tassazione fissate con il sopra citato decreto n. 87 vennero notevolmente ridotte e conseguentemente dal 1° gennaio 1950 la base della progressione, fermo il minimo del 2 per cento, è congegnata in modo da arrivare fino al 50 per cento per i redditi di lire 500.000.000 ed oltre.

Non va trascurato che tale sensibilissima riduzione, unitamente al beneficio della quota esente di lire 240.000 per tutti i redditi e alla concessione della detrazione fissa di lire 50.000 per ogni persona a carico, ivi compresa la moglie del contribuente, hanno reso il carico del tributo personale molto più sopportabile, in ispecie per i redditi minimi e medi.

Ad assicurare poi l'immunità dei redditi inferiori al minimo vitale sono intervenute

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le leggi 21 maggio 1952, n. 477; 5 gennaio 1956, n. 1, e 28 maggio 1959, n. 361, che hanno rispettivamente elevato il minimo imponibile a lire 480.000 dal 1° luglio 1952; a lire 540.000 dal 1° luglio 1955 e a lire 720.000 dal 1° gennaio 1960.

Ora, con l'accluso disegno di legge si è scelta una formula di progressività più aderente ai principi di perequazione tributaria in modo da raggiungere, conformemente al precetto programmatico dell'articolo 53 della Costituzione, il fine sostanziale dell'uguaglianza del tributo, in corrispondenza della progressiva espansione del reddito indivi-

duale man mano che esso aumenta di consistenza.

A tale scopo risponde la progressione di cui all'articolo 1 del disegno di legge, con la quale — ferma rimanendo l'attuale scala di aliquote per i redditi sino a lire 3 milioni — viene proposta, rispetto all'attuale tabella, una elevazione delle aliquote degli scaglioni di reddito superiore al detto limite, in modo da arrivare, come più chiaramente risulta dal prospetto che segue, al 65 per cento per i redditi di lire 500.000.000 ed oltre.

Redditi in milioni di lire	Aliquote		Differenze	
	proposte	attuali	assolute	%
0,24	2,00	2,00	—	—
1	3,17	3,17	—	—
2	4,12	4,12	—	—
3	4,85	4,85	—	—
4	7,55	5,46	2,09	38,27
5	8,67	6,00	2,67	44,50
6	9,52	6,49	3,03	46,69
7	10,25	6,93	3,32	47,91
8	10,88	7,35	3,53	48,03
9	11,46	7,74	3,72	48,06
10	11,99	8,11	3,88	47,84
20	15,97	11,08	4,89	44,13
30	18,87	13,34	5,53	41,45
40	21,26	15,25	6,01	39,41
50	23,35	16,92	6,43	38,00
100	31,42	23,43	7,99	34,10
200	42,72	32,49	10,23	31,49
300	51,35	39,34	12,01	30,53
400	58,61	45,04	13,57	30,13
500	65,00	50,00	15,00	30,00

La proposta variazione della scala delle aliquote dovrebbe dare, in base ai dati raccolti, un maggiore gettito di lire 20 miliardi di circa che, per quanto esposto in prece-

denza, verrebbe a gravare esclusivamente sui cittadini con maggiore capacità contributiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 3 milioni corrisponda l'aliquota del 4,85 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento.

Le aliquote sono determinate in base alle formule:

a) $y = 0,023025 \sqrt{x} - 0,0000472 x + 0,00874$
per i redditi fino a lire 3.000.000;

$$b) y = 0,0485 + 0,6015 \sqrt{\frac{x-3}{497}}$$

per i redditi superiori a lire 3.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2,00
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
5.000.000	8,67
10.000.000	11,99
20.000.000	15,97
30.000.000	18,87
40.000.000	21,26
50.000.000	23,35
100.000.000	31,42
200.000.000	42,72
300.000.000	51,35
400.000.000	58,61
500.000.000 ed oltre	65,00

L'importo dovuto a titolo d'imposta non può superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 720.000.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente ».

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1962. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano già stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.